



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

finora 3- proposti nel corso dell'esecuzione, compenso esperto stimatore, custode giudiziario e delegato alla vendita), non appare conveniente per la procedura ridurre il pignoramento; 3) la richiesta di riduzione del pignoramento non è supportata da alcuna proposta di acquisto da parte di terzi, tale da consentire di ritenere che la liberazione consentirebbe la vendita del cespite e la soddisfazione del creditore; 4) l'istanza di riduzione del pignoramento non costituisce valido motivo di sospensione dell'esecuzione, dovendo, comunque, il vincolo del pignoramento permanere su alcuni beni, in caso di accoglimento.

Ritenuto, in linea generale, che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la riduzione del pignoramento ex art.496 c.p.c. ha natura di rimedio di opportunità, rimesso alla discrezionale valutazione del G.E.;

Considerate, con specifico riferimento alla vicenda in esame, le circostanze di seguito illustrate:

- il verosimile esito della vendita forzata, nella generalità dei casi comportante – ed è circostanza notoria - un'aggiudicazione dei cespiti ad un valore – anche significativamente - inferiore a quello di mercato, vieppiù nella attuale difficile congiuntura economica;
- - l'irreparabile pregiudizio derivante a parte creditrice dall'eventuale provvedimento di riduzione del pignoramento, determinante la liberazione del





TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

vincolo e quindi la immediata disponibilità degli immobili da parte del debitore;

Ritenuto che, alla stregua di una complessiva valutazione dei dati testè rilevati, appare al G.E, opportuno disattendere, allo stato, l'istanza di riduzione del pignoramento, dacché adeguato strumento di salvaguardia della posizione del debitore sembra potersi individuare nell'istituto della cessazione della vendita ex art. 504 c.p.c.;

Pertanto, l'istanza di sospensione va rigettata, per mancanza del fumus boni iuris.

Rilevato, in ogni caso, che appare opportuno procedere alla vendita degli immobili in lotti separati ai sensi dell'art. 504 c.p.c.;

Ritenuto, quanto alle spese di lite della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione, che le stesse possono essere compensate stante il parziale accoglimento delle doglianze quanto alla richiesta di vendita in lotti separati;

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di sospensione dell'esecuzione e revoca il decreto del 29.04.2019;

COMPENSA le spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione





TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

ASSEGNA termine perentorio sino a gg. 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Dispone che si proceda alla vendita del compendio pignorato in lotti separati.

Si comunichi alle parti e agli ausiliari.

Aversa, 17/10/2019.

Il Giudice dell'esecuzione

dott.ssa Fabrizia Fiore

